

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2291 del 09/05/2017
Oggetto	Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Anzola dell'Emilia ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n° 507 del 27/02/2014 (PG 30782/2014) relativa alla società EMIL-COM Snc di Smeriglio Gianluca e Lucchese Calogero per lo stabilimento sito in comune di Anzola dell'Emilia, via 2 Giugno n° 9
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2378 del 09/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno nove MAGGIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Anzola dell'Emilia ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n° 507 del 27/02/2014 (PG 30782/2014) relativa alla società EMIL-COM Snc di Smeriglio Gianluca e Lucchese Calogero per lo stabilimento sito in comune di Anzola dell'Emilia, via 2 Giugno n° 9

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Aggiorna l'Autorizzazione Unica Ambientale² rilasciata dal Suap del comune di Anzola dell'Emilia ed adotta dalla Provincia di Bologna con determina n° 507 del 27/02/2014 (PG n° 30782/2014). E' sostituito l'allegato B dell'AUA relativo alla "Comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006", con il corrispondente allegato al presente atto
2. Conferma la validità, i contenuti dei restanti allegati e gli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione. Tale atto dovrà essere conservato, a cura del Gestore di impianto, unitamente all'AUA vigente.
3. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
4. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
5. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

Motivazione

La società EMIL-COM Snc di Smeriglio Gianluca e Lucchese Calogero, c.f e p. iva 03654120371, avente sede legale in comune di Bologna, via E.De Nicola n° 3 e stabilimento in comune di Anzola Emilia, via 2 Giugno n° 9, ha presentato in data 04/06/2016³ al Suap del comune di Anzola Emilia una domanda di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il sito produttivo che svolge attività di raccolta, messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi.

L'impianto è attualmente autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Anzola Emilia ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n° 507 del 27/02/2014 (PG n° 30782/2014).

Tale domanda di modifica non sostanziale di AUA contiene la richiesta di estendere l'attività in essere ad una porzione di capannone adiacente a quello finora utilizzato nonché al piazzale cortilivo sul lato nord, mantenendo invariate le tipologie di rifiuti, le operazioni di recupero e la capacità ricettiva. E' inoltre dichiarato che non sono state apportate modifiche alle altre matrici ambientali attualmente ricomprese in AUA costituite dall'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 e la Comunicazione in materia di acustica Ai sensi della L.447/1995.

In data 05/12/2016 è pervenuta la documentazione integrativa⁴ richiesta da ARPAE – SAC di Bologna.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti, dalla ditta richiedente, ad ARPAE ammontano ad € 26,00 (importo corrispondente alla comunicazione di modifica non sostanziale di autorizzazione Unica Ambientale cod. tariffa 12.04.02.01);

Si adotta pertanto l'aggiornamento dell'AUA vigente, come segue:

- Sostituzione dell'allegato B relativo alla matrice Comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006 ed iscrizione al registro delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo

Resta invariata ogni altra prescrizione contenuta nell'atto di AUA⁵, in particolare rimangono invariati gli allegati A e C, i tempi di scadenza e di rinnovo riportati al punto 3 e 5 dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente di cui il presente atto costituisce aggiornamento.

Il Responsabile
U Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice

³ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGB0/10634 del 19/06/2016 **pratica SINADOC n°21509 del 2016**

⁴ Integrazioni agli atti di ARPAE con PGB0/2016/23089 del 05/12/2016

⁵ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Anzola Emilia ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n° 507 del 27/02/2014 (PG n° 30782/2014)

dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

EMIL-COM Snc di Smeriglio Gianluca e Lucchese Calogero
comune di Anzola dell'Emilia - via 2 Giugno n° 9

ALLEGATO B

Matrice di recupero rifiuti di cui all'art 216¹ del DLgs 152/06

Si applicano le prescrizioni riportate nel Rapporto tecnico di "Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero", riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

¹ Ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

RAPPORTO TECNICO

Bologna, 8/05/2017

Pratica ARPAE Sinadoc: 21509/2016

OGGETTO: Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti¹.

Impresa **Emil-Com S.n.c. di Smeriglio Gian Luca e Lucchiese Calogero** - sede legale Via E. De Nicola, 3, Bologna ed impianto **via II Giugno, 9, Anzola Emilia (BO)**.

C.F. e P.IVA **03654120371**

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, Operazioni di recupero: **R4; R13 - Classe 6²**.

1. Procedimento amministrativo

Emil-Com S.n.c. di Bologna svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi nello stabilimento di Via II Giugno, 9, Anzola Emilia (BO) in virtù dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) rilasciata dal Comune di Anzola Emilia con atto dirigenziale prot. n. 5841 del 27/02/2014;

In data 04/06/2016 Emil-Com S.n.c. di Bologna ha presentato al SUAP del Comune di Anzola Emilia³ istanza di modifica dell'autorizzazione unica ambientale chiedendo di estendere l'attività in essere ad una porzione di capannone adiacente a quello finora utilizzato nonché al piazzale cortilivo sul lato nord, mantenendo invariate le tipologie di rifiuti, le operazioni di recupero e la capacità ricettiva;

In data 13/06/2016 il SUAP del Comune di Anzola Emilia ha trasmesso⁴ detta comunicazione all'ARPAE⁵.

L'area di svolgimento dell'attività, distinta al foglio 52 mappale 20 sub 4 e 6 del NCT del Comune di Anzola Emilia è localizzato, in base agli strumenti urbanistici comunali vigenti in un ambito a prevalente destinazione produttiva ad assetto urbanistico consolidato e in un'area produttiva ad assetto urbanistico consolidato; non sono presenti vincoli ambientali o di altra natura escludenti per questa tipologia di attività, in base al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Bologna (P.T.C.P.)

¹ ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

² Ai sensi del DM n. 350/1998

³ prot interno Suap Comune di Anzola Emilia n. 1256 del 4/06/2016

⁴ con nota recepita agli atti Arpae PGBO/2016/10634 del 13/06/2016 integrata con PGBO/2016/23089 del 05/12/2016 e PGBO/2016/23409 del 12/12/2016

⁵ Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

2. Descrizione sintetica dell'attività:

L'attività di recupero di rifiuti che si intende avviare consiste in:

- messa in riserva , cioè nel mero stoccaggio, di una serie di tipologie di rifiuti non pericolosi a base cartacea, vetrosa, ferrosa e non ferrosa, plastica, tessile, legnosa, nonché spezzoni di cavo di alluminio e rame, parti di autoveicoli a motore, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, pneumatici e toner esauriti; dette tipologie provengono usualmente da attività industriali, artigianali e della lavorazione dei materiali ferrosi e non ferrosi e sono stoccati nelle aree cortilive esterne al capannone in cassoni e cassonetti oppure dentro il capannone, in contenitori (big-bags, cassoni, cassonetti, fusti, ecc...) o sfusi, qualora sia necessaria un'operazione di cernita da frazioni estranee e/o in funzione di essere ricaricati in mezzi conferitori più grandi di quelli in ingresso, per il loro recupero in impianti terzi;
- trattamento di rifiuti ferrosi e non ferrosi dentro il capannone, mediante cernita manuale o con mezzi meccanici (ragli, pala, elettromagnete), per la separazione di frazioni indesiderate, operazioni di disassemblaggio con smontaggio di parti da monoblocchi, pressatura e compattazione, separazione magnetica, per la produzione di materie prime secondarie da commercializzare.

Detta attività è stata svolta fino ad ora all'interno di un capannone di circa 600 mq, con annessi servizi igienici, uffici e locale centrale termica, dotato di pavimentazione in massetto di calcestruzzo e di due accessi con portone metallico, ed all'esterno del capannone su un piazzale cementato impermeabile di 710 mq circa, dotato di pesa, e su cui si svolge il mero stoccaggio di rifiuti in cassoni/cassonetti.

La modifica dell'autorizzazione che viene ora richiesta riguarda l'ampliamento del capannone ad una porzione finora inutilizzata, adiacente a quella in uso, di superficie pari a circa 400 mq, e l'ampliamento del piazzale cortilivo esterno ad una porzione ad essa adiacenter lungo l'estremità settentrionale dello stabilimento aziendale, di superficie pari a circa 700 mq.

Lo stabilimento, pertanto, avrà un capannone adibito a stoccaggio e trattamento di rifiuti di superficie pari a circa 1000 mq ed un'area cortiliva di accesso, pesa e stoccaggio di rifiuti in cassoni/cassonetti di superficie pari a circa 1.410 mq.

3. Verifica di conformità al DMA 5/02/1998 e s.m.

E' stata verificata la conformità della comunicazione di rinnovo e contestuale modifica dell'attività presentata con i presupposti ed i requisiti tecnici e gestionali stabiliti dal D.M. 5/02/1998 e s.m., conformemente a quanto disposto dall'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m.

4. Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti

L'allegato B alla determina dirigenziale della Provincia di Bologna n. 507 del 27/02/2014 sia eliminato e sostituito dalla seguente iscrizione:

L'impresa **Emil-Com S.n.c. di Smeriglio Gian Luca e Lucchiese Calogero** - sede legale Via E. De Nicola, 3, Bologna ed impianto **via II Giugno, 9, Anzola Emilia (BO)**, C.F. e P.IVA 03654120371, è iscritta al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti⁶ al **n. 163042 del 26/11/2013**.

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

⁶ ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

- a) Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti⁶:

OPERAZIONE RECUPERO	R4	RICICLO/RECUPERO DEI METALLI O DEI COMPOSTI METALLICI	t/a 900
TIPOLOGIA	3.1.3 c	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER: 100210, 120101, 120102, 120199, 150104, 160117, 170405, 191202, 200140	
TIPOLOGIA	3.2.3 c	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER: 120103, 120104, 120199, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191203, 200140	

OPERAZIONE di RECUPERO ed ATTIVITA'	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	t/a 2.070
TIPOLOGIA	1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi CER:150101, 150105, 150106, 200101	
TIPOLOGIA	2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro CER: 150107, 160120, 170202, 200102	
TIPOLOGIA	3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER: 100210, 120101, 120102, 120199, 150104, 160117, 170405, 191202, 200140	
TIPOLOGIA	3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER: 120103, 120104, 120199, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191203, 200140	
TIPOLOGIA	5.1	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi o simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed int. e al D.Lgs. n. 209/03 e privati di pneumatici CER: 160106, 160116, 160117, 160118, 160122	

⁶ Le tipologie di rifiuti elencate nella tabella sottostante sono quelle dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.

TIPOLOGIA	5.5	Marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi CER: 160801	
TIPOLOGIA	5.7	Spezzoni di cavo con conduttore di alluminio ricoperto CER:160216, 170402, 170411	
TIPOLOGIA	5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto CER:160118, 160122, 160216, 170401, 170411	
TIPOLOGIA	5.16	Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi CER:160214, 160216, 200136	
TIPOLOGIA	5.19	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dello ozono stratosferico di cui alla L. 549/93 o HFC CER: 160214, 160216, 200136	
TIPOLOGIA	6.1	Rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica, compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici CER: 020104, 150102, 170203, 191204, 200139	
TIPOLOGIA	6.2	Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche CER: 120105, 160119, 160216, 170203	
TIPOLOGIA	6.5	Paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche CER: 070213, 120105, 160119	
TIPOLOGIA	8.4	Rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche ed artificiali CER: 160122, 200111	
TIPOLOGIA	9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno CER: 030101, 030105, 150103, 170201, 200138	
TIPOLOGIA	10.2	Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma CER:160103	
TIPOLOGIA	13.20	Gruppo cartuccia toner per stampante laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi. CER: 080318, 160216	

- **Operazione di recupero R4**

- b) Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti R4 dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.5/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali e internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;

- **Operazione di recupero R13**

- c) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13, pari a 2.070 tonnellate/anno, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

In particolare:

tipologia 5.5: massimo 10 tonn/anno;

tipologia 5.7: massimo 750 tonn/anno;

tipologia 5.8: massimo 1.000 tonn/anno

tipologia 5.16: massimo 590 tonn/anno;

tipologia 5.19: massimo 1.500 tonn/anno;

tipologia 6.5: massimo 100 tonn/anno

tipologia 8.4: massimo 1.000 tonn/anno

tipologia 13.20: massimo 80 tonn/anno

- d) I serbatoi per gas liquido, di cui alla tipologia 5.1 ed identificate dal CER 160116, dovranno essere conferiti ad aziende specializzate per la loro messa in sicurezza, ovvero ritirate già bonificate;
- e) Nelle aree cortilive esterne è ammesso il mero stoccaggio dei rifiuti dentro gli appositi contenitori; eventuale operazioni di cernita e di trattamento in genere che richiedano il deposito a terra dei rifiuti potranno essere svolti esclusivamente dentro il capannone;
- f) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M.5/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;

Gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

- g) La gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, per quanto di pertinenza al caso specifico;

Utilizzo degli spazi interni ed esterni al capannone per lo stoccaggio dei rifiuti

- h) Le diverse tipologie di rifiuti conferibili devono trovare primariamente collocazione nelle aree destinate ad essi in base al lay out allegato all'istanza. Tuttavia qualora il numero e la quantità delle tipologie di rifiuti conferibili e stoccati in un determinato momento lo rendano necessario, non è esclusa la possibilità di utilizzare modalità di stoccaggio diverse da quelle specificamente indicate nel lay out nelle singole sub-aree dell'impianto, purché nel rispetto delle altre prescrizioni e dello spazio complessivamente adibito allo stoccaggio

• Condizioni generali

- i) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- l) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.;
- m) Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal D. lgs 152/2006 e s.m. - Parte Quarta ad al D.M. 05/02/1998.

5. Avvertenze:

- a) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal dlgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;

- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- c) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se anticipata rispetto alla data di scadenza della validità della presente iscrizione;
- d) Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione⁷: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **51,65 €**, che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
- denominazione e sede legale del richiedente;
 - attività per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
 - partita IVA e codice fiscale
- Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:
bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154** ;
- e) L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti⁸.

Allegati: planimetria impianto e lay-out, agli atti PGBO/2016/10634 del 13/06/2016

Il Responsabile del U.O. Rifiuti e Bonifiche
(dott. Salvatore Gangemi)

⁷ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

⁸ Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.